

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione dei giornalisti (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	937
PRESIDENTE	937, 938, 939, 940, 941, 942
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950	
BREGANZE, <i>Relatore</i>	937, 938, 939, 940
941, 942, 943, 944, 945, 946, 948	
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	938, 940, 941, 942
943, 944, 946, 947, 948, 950	
KUNTZE	938, 940, 941
942, 943, 944, 949, 950	
SCHIAVETTI	938, 940, 941
942, 943, 944, 946, 949	
GUERRIERI EMANUELE	940, 946, 947
MIGLIORI	943, 946
PREZIOSI OLINDO.	947, 949
BERLINGUER	947, 949

La seduta comincia alle 9,55.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ordinamento della professione di giornali-

sta » e della proposta di legge connessa d'iniziativa del deputato Pintus « Dell'ordine dei giornalisti ».

Poiché molti colleghi sono impegnati in Aula e, quindi, assenti, proporrei di lasciare accantonati gli articoli per i quali c'è già stata una discussione vivace e di andare avanti nell'esame degli articoli per i quali non sono stati presentati emendamenti o ve ne sono alcuni di carattere soltanto formale.

Seguendo questo criterio, possiamo esaminare l'articolo 39.

BREGANZE, *Relatore*. Il collega Schiavetti si era riservato di ristudiare il testo di questi articoli, per vedere come potevano essere più rettamente valutati i casi di inattività ai fini dell'eventuale cancellazione.

Poiché il collega Schiavetti non è ancora presente, sarebbe bene lasciare accantonato l'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 40:

ART. 40.

Reiscrizione.

« Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione ».

Non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno chiede la parola, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41:

ART. 41.

Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.

« Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28 ».

Non sono stati presentati emendamenti; però c'è un riferimento all'articolo 28 che abbiamo accantonato. Bisognerebbe, quindi, accantonare anche l'articolo 41.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. All'articolo 28 c'è soltanto un emendamento formale, quindi si potrebbe approvare l'articolo 41.

BREGANZE, *Relatore*. Ma l'articolo 27 e successivi sono tutti collegati. Sull'articolo 28 mi pare c'erano due emendamenti. A parte quello del collega Pintus, io mi ero permesso di suggerire soprattutto uno spostamento per far sì che si rendesse valido per tutti i casi.

PRESIDENTE. Io ritengo che la dizione dell'articolo 41 sia tale da poterci consentire di approvare l'articolo, senza approvare necessariamente il 28, in questo senso perché sono una conseguenza automatica dell'articolo 41 le finalità richieste dall'articolo 28, qualunque esse siano. C'è soltanto un riferimento generico all'articolo 28. Se è così, mi pare che si potrebbe approvare.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io mi permetto di insistere perché sia approvato l'articolo 28.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario insiste per l'approvazione dell'articolo 28.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché è necessario all'approvazione degli altri con i quali è collegato.

BREGANZE, *Relatore*. Io non sono contrario.

PRESIDENTE. Informo il collega onorevole Schiavetti di quello che andiamo facendo. Abbiamo pensato di iniziare con l'accantonare gli articoli che abbiamo accantonato l'altra volta e di andare avanti con gli articoli per cui non ci sono emendamenti o vi sono emendamenti di pura forma. Siamo arrivati all'articolo 41. L'articolo 41 ha riferimenti all'articolo 28; il 28 è fra quelli accantonati.

Io pensavo che si poteva approvare l'articolo 41. Ora se c'è riferimento alla procedura consacrata nell'articolo 28, io credo che non è di sostanza.

Il Sottosegretario proporrebbe che si approvasse l'articolo 28 che può non far parte necessariamente del gruppo degli articoli accantonati, e approvando l'articolo 28, si potrebbe approvare l'articolo 41 con riserva di...

KUNTZE. C'erano emendamenti all'articolo 28 ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Solo un emendamento di forma. Si tratta di aggiungere la frase « o al registro dei praticanti ».

BREGANZE, *Relatore*. All'articolo 28 avevo proposto due emendamenti.

PRESIDENTE. La situazione permarrà eguale a quella che si presenta con l'articolo 44, ma anche a quello successivo, perché nell'articolo 44 abbiamo alcuni riferimenti all'articolo precedente...

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vedremo volta per volta. Io sarei del parere di andare avanti.

PRESIDENTE. Vedremo volta per volta. Ma noi siamo fermi davanti all'articolo 41 per un problema più di forma che di sostanza. Andiamo, quindi, avanti.

BREGANZE, *Relatore*. Se lei ritiene, l'articolo 28 potrebbe essere tranquillamente approvato, anche se accantoniamo l'articolo che riguarda il titolo di studio.

Qui mi sono permesso di fare due emendamenti: l'uno che propone di spostare la norma di cui all'articolo 28 alla fine del Capo; l'altro che, per evitare che il tenore dell'articolo 28 lo faccia ritenere non riguardante anche i praticanti, propone di aggiungere: « ...o al registro dei praticanti » in modo che tutti coloro che, nel mondo giornalistico, vedono reietta la loro domanda di iscrizione ad una delle due categorie abbiano facoltà di ricorrere contro questo rigetto ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dei due emendamenti del Relatore. In particolare io collocherei l'articolo 28 dopo l'articolo 34.

SCHIAVETTI. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo originario dell'articolo 28 è il seguente:

ART. 28.

Rigetto della domanda.

« Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo dev'essere moti-

vato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione ».

e che gli emendamenti dei relatori sono i seguenti:

Art. 28: « a) *Attesa la sua portata generale spostarlo dopo l'articolo 33* »;

« b) *Dopo le parole:* iscrizione all'Albo, *aggiungere le parole:* o al registro dei praticanti ».

Il collocamento dell'articolo dopo l'articolo 33 o 34 è questione di mero coordinamento.

BREGANZE, *Relatore*. A mio sommo avviso non è soltanto una ragione generica di coordinamento quella che mi ha suggerito lo spostamento, ma la determinazione del criterio che il rigetto della domanda non concerne soltanto i professionisti, ma tutti i giornalisti.

PRESIDENTE. Una volta espresso il concetto del Relatore, ed essendo d'accordo la Commissione, può effettivamente considerarsi un problema di coordinamento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo emendamento del Relatore tendente a spostare l'intero articolo dopo l'articolo 33.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « iscrizione all'Albo », le parole: « o al registro dei praticanti ».

(È approvato).

L'articolo 28, rimane pertanto così formulato:

ART. 28.

Rigetto della domanda.

« Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato, e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 41 di cui ho già dato lettura. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura:

ART. 42.

Comunicazioni.

« Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede la parola, lo metto in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. Poco fa avevo pregato di soprassedere dall'esame dell'articolo 39, perché non era presente il collega Schiavetti. Se il collega, ora presente, potesse colmare questo vuoto, ne risulterebbe facilitato il lavoro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 39.

ART. 39.

Inattività.

« È disposta la cancellazione dall'albo dei professionisti o dall'elenco dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: « dall'Albo dei professionisti o dall'elenco dei pubblicisti » di cui al 1° comma, con le parole: « dagli Elenchi dei professionisti o dei pubblicisti ».

BREGANZE, *Relatore*. Il collega Schiavetti si era proposto di riesaminare i casi di inattività agli effetti della cancellazione.

SCHIAVETTI. Ho esaminato la cosa a fondo e penso che sia bene lasciare la disposizione portata dal testo governativo, naturalmente accettando la proposta del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto in votazione nel suo complesso l'articolo 39, che, dopo l'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 39.

Inattività.

« È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa ».

(È approvato).

Gli articoli 40, 41 e 42 sono stati già approvati.

Passiamo quindi all'articolo 43:

CAPO III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA

ART. 43.

Esercizio della professione.

« Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave ».

Non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno chiede la parola, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44:

ART. 44.

Direzione dei giornali.

« Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'articolo 33 devono essere iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 45.

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'albo dei professionisti oppure nell'elenco dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 26 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico ».

KUNTZE. Propongo un emendamento formale: al posto di « albo dei giornalisti professionisti », propongo di mettere: « elenco dei giornalisti professionisti ». Perciò la dizione del secondo comma sarebbe questa: « negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti ».

PRESIDENTE. Si tratta in fondo di un emendamento di coordinamento.

BREGANZE, *Relatore*. Mi permetterei di suggerire questa dizione: « nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti », invece di « negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti ».

GUERRIERI EMANUELE. Però l'iscrizione riguarda l'albo, che è fatto di elenchi. L'iscrizione non è un fatto materiale, ma giuridico; quindi è giusto che si parli d'iscrizione nell'albo, anziché in un elenco.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dove c'è il più, c'è il meno.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Breganze il parere sul fatto che nell'articolo 44 c'è riferimento al primo comma dell'articolo 33, che non è stato ancora approvato, essendo stato accantonato.

SCHIAVETTI. L'ipotesi contemplata nel primo comma dell'articolo 33 è pacifica. Quindi, possiamo approvare tranquillamente l'articolo 44.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Kuntze e Breganze, di cui il relatore ha data lettura.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 44 nel suo complesso; esso, modificato secondo l'emendamento già approvato, risulta così formulato:

« Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'articolo 33 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 45.

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nello elenco dei professionisti oppure nell'elenco dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 26 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico ».

(È approvato).

All'articolo 45 vi è un emendamento del Comitato ristretto: dopo la parola « sindacali » e prima della parola « può » aggiungere le seguenti parole: « ovvero di riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico ».

Il problema si è affacciato a noi, in una delle prime sedute, dedicate all'esame di questo disegno di legge. Non si era d'accordo sull'opportunità di questa specificazione.

Se non c'è nessuno che chiede di parlare, si potrebbe dare lettura dell'articolo emendato e posto in votazione.

Vi è dunque un emendamento del Comitato ristretto, che abbiamo letto; e poi vi è un emendamento del relatore Breganze: al secondo comma, sostituire le parole « per la registrazione di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e l'annotazione del mutamento di cui all'articolo 6 con le parole: « per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa ».

BREGANZE, *Relatore*. È soltanto formale. Mi pare inutile nominare espressamente gli articoli e le leggi particolari.

PRESIDENTE. Possiamo dar lettura dell'articolo 45 emendato secondo l'emendamento del Comitato ristretto e secondo l'emendamento del relatore Breganze.

SCHIAVETTI. Non comprendo il motivo di questo emendamento del Comitato ristretto, quando c'è un articolo 26 che è esplicito.

PRESIDENTE. Quando mi riferivo alla prima seduta, circa l'articolo 45, eravamo d'accordo sulla sostanza della norma. Lei, onorevole Schiavetti, ritiene che sia inutile.

Parrebbe anche a me, perché l'articolo 26 è preciso.

Bisognerebbe pensare addirittura che il Comitato ristretto, esaminando l'articolo 45, non vorrebbe tener presente il 26.

BREGANZE, *Relatore*. Il timore era che si potesse avere una parziale deroga al 26. Bisognerebbe dire: « Fermo restando quanto è detto all'articolo 26 ».

Mi accorgo che, con i chiarimenti che si formulano, non è necessario che permanga questo emendamento.

PRESIDENTE. Trovo perfettamente giusto quello che ha osservato l'onorevole Schiavetti d'accordo con l'onorevole Breganze. Mi sorge il dubbio se il primo comma dell'articolo 45 non dica cosa che andava precisata anche nell'articolo 26.

KUNTZE. È un dubbio che era sorto.

PRESIDENTE. Allora si spiega tutto; si spiega anche il rimedio a cui è andato il Comitato ristretto; sarebbe un cattivo rimedio; però permane quella che sarebbe un'anomalia.

KUNTZE. Mi sembra che non sia soltanto una questione di carattere formale, perché al 26 si parla di direttore responsabile.

BREGANZE, *Relatore*. Permette, signor Presidente. I due titoli fra i quali si inseriscono rispettivamente il 26 e il 45 hanno riferimenti a due aspetti diversi della vita giornalistica.

Ripeto, a mio avviso, i due titoli della legge i quali si inseriscono rispettivamente all'articolo 26 e all'articolo 45 hanno riferimenti a due momenti diversi della vita giornalistica.

All'articolo 26 si inserisce il titolo che disciplina la iscrizione nell'albo di tali soggetti. Questo titolo che oggi esaminiamo riguarda l'esercizio dell'attività.

PRESIDENTE. Rimane ferma l'osservazione che abbiamo fatta dianzi. Si tratta evidentemente di titoli diversi e di momenti diversi della legge e, quindi, della vita della categoria. Rimane, però, il fatto che nell'articolo 26...

BREGANZE, *Relatore*. Scusino i colleghi questo mio ripensamento...

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione. Una volta accettato ed affermato il principio di cui al primo comma dell'articolo 45, che cosa avviene del sindacalista organizzatore che senza essere giornalista iscritto all'albo, è chiamato a dirigere un giornale? Succede che viene iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 26.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Viene iscritto nell'albo dei professionisti.

SCHIAVETTI. Non è nemmeno responsabile. È il direttore politico del giornale il responsabile e un vicedirettore.

PRESIDENTE. Questo non per i giornali a carattere tecnico.

SCHIAVETTI. Ci sono degli elenchi speciali.

PRESIDENTE. Secondo l'onorevole Schiavetti, allora, il direttore di un giornale sindacale dovrebbe essere iscritto all'albo normale dei giornalisti.

SCHIAVETTI. Vi verrebbe iscritto *pro tempore*.

PRESIDENTE. Mi pare sia chiaramente detto al comma successivo che viene iscritto all'albo dei giornalisti, quindi non esiste neppure il quesito.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta della regolamentazione di due ipotesi nettamente diverse: una comporta l'iscrizione all'elenco speciale, l'altra l'iscrizione all'albo provvisorio dei giornalisti.

PRESIDENTE. La posizione giuridica sarebbe la seguente: viene affidata la direzione di un giornale politico o sindacale a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. In seguito all'assunzione di questa direzione la persona viene iscritta all'albo dei giornalisti, automaticamente perché l'iscrizione non è conseguente a domanda dell'interessato bensì al fatto dell'assunzione della direzione del giornale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Secondo me, però, l'emendamento aggiuntivo che si voleva inserire è pleonastico laddove dice: « ovvero di riviste a carattere tecnico o scientifico » perché riproduce l'ipotesi già regolamentata nell'articolo 26 e che è autonoma e diversa da quella dell'articolo 45.

BREGANZE, *Relatore*. Ho la sensazione che ripeterò in questa sede il disposto già previsto all'articolo 26 non nuoccia, e che il Comitato, preoccupandosi di questo inserimento, abbia cercato di eliminare eventuali dubbi che potessero manifestarsi. Ora, se il collega onorevole Schiavetti convenisse che l'inserimento non può essere fonte di danno, riterrei buona cosa accogliere l'emendamento aggiuntivo che il Comitato aveva suggerito.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare all'onorevole Schiavetti che, anche se ci fosse il più lontano dubbio sulla mancanza di chiarezza, sarebbe bene accettare l'emendamento. Non c'è scrupolo che valga quando sorge il dubbio.

SCHIAVETTI. Potrebbe essere formulato così: « Oltre le ipotesi previste all'articolo 26, la direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica... » e così via.

Si prospettano, cioè, le altre ipotesi oltre quelle previste dall'articolo 26. Non so, però, se la formulazione sia ortodossa.

PRESIDENTE. Mi pare che se quello che abbiamo detto anche stasera è esatto, darebbe ragione all'onorevole Schiavetti; cioè l'ipotesi è diversissima e, quindi, questa aggiunta potrebbe creare confusione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io arrivo a dire che può senz'altro creare confusione: meglio non parlarne e mantenere il testo del disegno di legge.

BREGANZE, *Relatore*. Il mio timore è che la dizione dell'articolo 26, essendo configurata come titolo a descrizione di un elenco speciale, non comportasse di necessità, la facoltà legittima di esercitare quella dizione. Questo è il dubbio che, a quanto ricordo, ha mosso il Comitato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A me pare che questo dubbio non abbia ragione di essere dato che le due posizioni regolamentate dall'articolo 26 e dal 45 sono chiarissime e distinte.

BREGANZE, *Relatore*. Tenendo conto di questo chiarimento che sarà consacrato a verbale, possiamo lasciare il testo così. L'unica variante riguarderebbe allora il secondo comma.

PRESIDENTE. Allora, se d'accordo gli ex componenti del Comitato ristretto presenti a questa seduta, si potrebbe dire che essi sono concordi nel non insistere sull'emendamento che propone al primo comma dell'articolo 45 l'aggiunta delle parole: « ...Ovvero di riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico », e che, pertanto, l'emendamento stesso deve intendersi ritirato.

KÜNTZE. Mi sia permesso di esporre un dubbio sul quale ho avuto solo un dibattito privato con l'onorevole Schiavetti. Nell'articolo 26 si parla di direttore responsabile mentre nell'articolo 45 si dice che la direzione « può » essere affidata... Io non vedo che vi sia una differenza fra l'articolo 26 e il 45. E allora perché non bisogna dire — come proponeva il comitato ristretto — « ...ovvero riviste a carattere tecnico o professionale..., ecc. » ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io vorrei chiarire le due ipotesi dell'articolo 26 e dell'articolo 45, perché l'articolo 26 prevede la nomina a direttore di giornalisti che siano iscritti; mentre saranno iscritti negli elenchi speciali coloro che, pur non essendo qualificati giornalisti, assumano la responsabilità di un giornale.

Nell'articolo 45, invece, si prevede che la direzione del giornale possa essere affidata

anche a chi non è iscritto in alcuno dei due elenchi. Però a tale direttore non si attribuisce la qualifica di direttore responsabile, perché nei comma successivi dell'articolo 45 si prevede che, allorché la direzione sia affidata a una persona che non è iscritta in alcuno degli elenchi, deve essere contemporaneamente nominato un vicedirettore che diventa il responsabile.

MIGLIORI. Ritengo anche io che siano due ipotesi inconfondibili: la prima riguarda solo le riviste di carattere tecnico e scientifico. Tutto ciò che può essere lontanamente di natura politica o sindacale viene contemplato nell'articolo 45, non nel 26. Quindi, credo che il comitato ristretto potrebbe rinunciare tranquillamente all'emendamento.

PRESIDENTE. Non si tratta soltanto di dire che non ne vale la pena, poiché anzi ne potrebbe derivare un dubbio, che ingenererebbe confusione. Allora sarebbe gravissimo.

KUNTZE. Il mio dubbio resta sotto un altro profilo, cioè nel senso che allora dovremmo ritenere che i direttori di quotidiani politici o sindacali di cui parla l'articolo 45 non debbono essere iscritti in nessun elenco, neppure nell'elenco speciale, perché l'elenco speciale fa riferimento soltanto ai direttori responsabili.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si iscrivono a titolo provvisorio nell'elenco dei giornalisti professionisti, come è detto nel secondo comma.

PRESIDENTE. Chi fa domanda per dirigere un giornale politico o sindacale e non sia iscritto nell'albo dei professionisti, viene autorizzato a dirigere il giornale politico e sindacale e conseguentemente viene iscritto nell'albo dei giornalisti finché ha quella funzione.

SCHIAVETTI. Però non deve fare domanda, ma deve dichiarare che assume la direzione del giornale. Il dover fare domanda per ottenere l'autorizzazione è pericolosissimo. Non si fa domanda di diventare direttore di un giornale. Nella legge della stampa è prevista l'iscrizione, e quindi l'interessato deve dichiarare di essere direttore.

PRESIDENTE. Ma deve fare qualche cosa per dirigere il giornale prima di iniziare la sua funzione.

SCHIAVETTI. Deve dichiararlo soltanto, perché altrimenti l'autorità potrebbe negargli la facoltà di dirigerlo.

KUNTZE. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi, possiamo consacrare a verbale che il comitato ristretto a mezzo degli onorevoli Kuntze e altri dichiara

di non insistere nel proprio emendamento, dati i chiarimenti che sono stati forniti.

BREGANZE, *Relatore*. Il relatore fa presente, anche a nome degli altri componenti del comitato ristretto oggi presenti, gli onorevoli Kuntze e Migliori, di non ritenere necessario di insistere nell'emendamento proposto dallo stesso comitato ristretto al primo comma dell'articolo 45, considerando i chiarimenti espressi nei successivi interventi degli onorevoli colleghi e dell'onorevole Sottosegretario.

Così c'è anche un richiamo che chiarifica la portata della norma.

L'articolo 45 rimarrebbe, quindi, integralmente nel testo del disegno di legge, salvo una rettifica di carattere formale al secondo comma, intesa ad eliminare il rinvio ad articoli specifici di altra legge, che in un ordinamento generale come il presente non sembra opportuno.

Di conseguenza il testo del secondo comma, l'unico che viene parzialmente modificato, suonerebbe così:

« Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione del mutamento a sensi della legge sulla stampa, sono titolo per l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, e nell'elenco dei pubblicisti, se trattasi di altra pubblicazione periodica ».

Preciso, per quanto occorra per i lavori preparatori, che, oltre ad avere apportato quel ritocco formale collegato al rinvio ad altra legge, ho con ciò anche sostituito la parola « albo » con la parola « elenco ». Aggiungo che, avendo abolito il rinvio espresso agli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non mi sono affatto sognato di dire qualche cosa di diverso dal loro attuale contenuto, che anzi rimane nella portata espressa da questo provvedimento; soltanto ho voluto suggerire l'omissione del rinvio per ragioni estetiche e di carattere formale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi permetto tornare al primo comma, che ancora non è stato formalmente approvato, per domandare agli onorevoli colleghi se si insiste in una certa proposta di emendamento che era stata fatta in una delle sedute precedenti e che tendeva ad aggiungere alla parola « organo di partito », anche l'altra « loro concorrenti ».

Io non ci terrei.

KUNTZE. Era una proposta del Comitato ristretto. Mi pare che, quando si parla di or-

ganizzazione sindacale, vi sono comprese anche le correnti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Senza contare che c'è l'altra « movimenti politici » che le comprende.

PRESIDENTE. Allora, possiamo dire che il Comitato ristretto, a mezzo degli onorevoli Kuntze e Breganze, rinuncia a questo emendamento.

Non c'è bisogno di alcuna dichiarazione. Rimane un'importante domanda che desidero rivolgere al relatore, prima di mettere in votazione l'articolo. Al terzo comma c'è il richiamo agli articoli 29, 30 e 33, che non sono stati approvati. Sono tre articoli fra quelli accantonati. Vorrei sentire il suo parere su questo riferimento.

BREGANZE, *Relatore*. Mi rendo conto che è un problema non indifferente. Che questo è un rinvio che penso non sia soltanto formale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma approviamo i due primi commi e rinviando per gli altri.

PRESIDENTE. Sarebbe giusto quel che dice il Sottosegretario, però non bisogna aggiungere pericolo a pericolo. Sono d'accordo sui due primi commi, però, vorrei mettere in votazione l'intero articolo.

KUNTZE. Non ci sono difficoltà; sono cose che potranno essere modificate in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. È la stessa questione che abbiamo superato all'articolo 41. L'onorevole Breganze diceva che è un richiamo sostanziale e non formale.

BREGANZE, *Relatore*. Può darsi che l'approvazione che stiamo per dare esiga qualche limatura di questo testo.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo nel ritenere che si possa votare. Pongo in votazione l'articolo 45 così come è stato letto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Allora, passiamo all'articolo 47 dato che l'articolo 46 è superato dalla approvazione avvenuta dell'articolo 1-bis, sostitutivo, anche come collocazione, dell'articolo 46. C'è un emendamento, anzi due emendamenti del Comitato ristretto e poi c'è un richiamo all'attenzione della Commissione su altro comma dello stesso articolo. Sostituire nel primo comma le parole « gli iscritti nell'albo, negli elenchi » con le parole « gli iscritti negli elenchi dell'albo ».

Nello stesso primo comma eliminare le parole « ed agli interessi professionali ».

BREGANZE, *Relatore*. Il primo è meramente formale. Il secondo, invece, a noi è parso doverlo suggerire.

Questa generica offesa di interessi professionali violati, non mi pare dia luogo a provvedimento disciplinare.

SCHIAVETTI. Bisogna pensare che in caso di astensione dal lavoro, ci sono i crumiri.

PRESIDENTE. Accettare tutt'e due gli emendamenti?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è per il mantenimento del testo governativo perché mi pare che la tutela degli interessi della categoria possa essere effettuata anche in sede interna con provvedimento disciplinare. Non si parla di interessi di altre categorie; si parla d'interessi della categoria della professione. Mi pare che non debba essere esclusa la possibilità di apertura di un provvedimento disciplinare quando avvengono lesioni di questo genere o delle violazioni di diritti o interessi della categoria.

PRESIDENTE. L'articolo 47 emendato da porre in votazione rimane, pertanto, del seguente tenore:

ART. 47.

Procedimento disciplinare.

« Gli iscritti negli elenchi, nell'albo o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del Procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 42 ».

BREGANZE, *Relatore*. Dalla lettura dell'articolo 47 vedo che è menzionato il Pubblico Ministero. Io sono sempre stato personalmente convinto dell'opportunità che nei procedimenti disciplinari sia consentito il ricorso di parte al Pubblico Ministero perché — a quanto mi consta — non ha provocato finora inconvenienti e penso, in definitiva, che sia utile perché anche di fronte ai terzi si dimostra che la legge è rispettata nel suo significato quale è da tutti voluto.

Per tutto questo, da parte mia non avrei nessuna ragione di preoccuparmi di questa menzione. Ricordo, però, che quando siamo giunti col Comitato a trattare dell'articolo 65 abbiamo fatta espressa riserva che la Commissione decida se il Procuratore generale o

il Procuratore della Repubblica debba o meno intervenire in questi vari giudizi e valutazioni.

Ora, delle due l'una: o noi attraverso la votazione di questo articolo stabiliamo di lasciare impregiudicata la soluzione di quel problema — il che mi pare un po' difficile — o diversamente dovremmo soprassedere almeno dalla votazione del secondo comma di tale articolo per coordinarlo con quanto decideremo in linea generale sull'articolo 65.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo l'intero articolo. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per scrupolo debbo far rilevare ai colleghi della Commissione che trovo scritto, dopo i due emendamenti del Comitato ristretto all'articolo 47 la seguente osservazione: « sottolineare il concetto che le violazioni ai precetti dell'articolo 46 (ora articolo 1-bis) danno luogo a provvedimenti disciplinari solamente quando costituiscono violazione al decoro... ecc. ai sensi del presente articolo ». Questo, evidentemente, ove accettato il concetto, porterebbe ad un successivo emendamento.

BREGANZE, *Relatore*. Quando abbiamo steso questa nota eravamo sotto l'influenza del testo preesistente dell'articolo 46 per cui ci premeva sottolineare questo punto. Ora, però, quanto risulta dalla nota stessa è completamente superato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura.

ART. 48.

Competenza.

« La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49. Ne do lettura.

ART. 49.

Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine.

« L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 50. Ne do lettura.

ART. 50.

Sanzioni disciplinari.

« Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 51. Ne do lettura.

ART. 51.

Avvertimento.

« L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 52. Ne do lettura.

ART. 52.

Censura.

« La censura da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 53. Ne do lettura.

ART. 53.

Sospensione.

« La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso l'attività professionale ».

SCHIAVETTI. La frase finale dell'articolo: « abbia compromesso l'attività professionale » non mi convince affatto. È per lo meno strana. Penso che si dovrebbe dire: « ...la dignità professionale ».

BREGANZE, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto abbiamo pensato che questa frase avesse un suo significato nella comune vita giornalistica, e per questo non si è ritenuto di proporre un emendamento. Io sarei del parere, tuttavia, che debba trattarsi di un errore di stampa.

Sono indotto, pertanto, a pensare che sia un errore di stampa e che, invece di « attività » si debba leggere « dignità », perché il successivo articolo che parla di radiazione, dice: « che abbia gravemente compromesso la dignità ». Quindi, sono due ipotesi successive, la prima meno grave, la seconda più grave.

PRESIDENTE. Evidentemente la progressione delle sanzioni è affidata alla discrezione degli organi. Perciò c'è una progressione di gravità e, quindi, di pena. Però non dobbiamo elencare niente, come non ha voluto elencare niente il testo.

MIGLIORI. Io non posso dare un contenuto a questo termine « attività professionale ».

GUERRIERI EMANUELE. Ci sarebbe da rilevare che tutta l'impostazione da un certo punto di vista non è soddisfacente, perché si

dice che la censura è da infliggersi nei casi di abusi e mancanze di grave entità, mentre tale sanzione, essendo la più tenue, viene generalmente applicata nei casi di minore entità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato, per la giustizia*. Per i casi di lieve entità si applica l'avvertimento.

GUERRIERI EMANUELE. E allora, quando si applicano le sanzioni più gravi?

PRESIDENTE. Il caso dell'articolo 52 riguarda il fatto di entità grave, ma senza che l'azione di trasgressione abbia riflessi sugli interessi della categoria. Nell'articolo 53 si passa a una mancanza che è di tale gravità che niente meno ha riflessi sull'attività della categoria.

SCHIAVETTI. Questo mi pare confermato anche dall'articolo 54. Secondo me qui ci deve essere un errore di stampa. Si deve leggere invece: « abbia compromesso la dignità professionale ». Nel 54 si dice, invece, che abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo.

PRESIDENTE. Se noi dicessimo: « abbia compromesso la dignità professionale », diremmo evidentemente una cosa profondamente diversa da quella che è detta con la dizione « attività professionale ». Evidentemente nell'intenzione di chi ha redatto la norma, c'era una ipotesi diversa da quella dell'offesa alla dignità professionale; cioè l'azione di un singolo, che a un certo momento si traduce in un danno effettivo, in un intralcio all'attività della categoria. Non mi esprimo meglio, perché non saprei in questo momento identificare i casi, ma mi pare che non ci sia dubbio sull'intenzione che ha animato il redattore della norma.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare giusto quello che ha detto l'onorevole Schiavetti, perché c'è una progressione negli articoli 51 e 52 e un'ulteriore progressione negli articoli 53 e 54. Nel 51 e nel 52 si parla di mancanze ed abusi rispettivamente di lieve e di grave entità; nel 53 e nel 54 di condotta che abbia compromesso la dignità professionale e di condotta che abbia compromesso gravemente la stessa dignità. Sono due ipotesi analoghe, la prima meno grave, la seconda più grave.

PRESIDENTE. Io vorrei sottoporre alla considerazione dei colleghi e particolarmente dell'onorevole Schiavetti, che è il tecnico tra di noi, questo mio dubbio, che mi pare fondato: possiamo anche modificare dicendo: « dignità » al posto di « attività », ma non c'è

dubbio che faremmo cosa diversa da quella voluta dal redattore della norma. Non è una questione di vocabolario, ma di sostanza.

SCHIAVETTI. Non ha senso il dire: « compromesso l'attività professionale ».

Siccome abbiamo fondati sospetti che possa trattarsi di un errore di stampa, proporrei di chiedere al rappresentante del Governo di interpellare i suoi uffici per sapere come era il testo originale.

BERLINGUER. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se nell'articolare queste infrazioni per infliggere forme più o meno gravi di sanzione si sono tenute presenti le leggi che riguardano altri albi, come quelli degli avvocati, degli ingegneri, dei medici, ecc. Perché mi pare che qui si genera una confusione di concetti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non posso dare una risposta, perché non ho collaborato alla redazione di questo disegno di legge.

BERLINGUER. Ho fatto la mia domanda, dopo che si è richiesto di rivedere il testo, per constatare se c'è un eventuale errore di stampa. Quindi si tratta di sospendere l'esame dell'articolo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io posso informarmi presso gli organi del ministero; però voglio sottolineare che la cosa non ci preoccupa eccessivamente. In fondo si è data la possibilità all'organo che applicherà le sanzioni per infrazioni disciplinari di graduare queste sanzioni, evidentemente partendo dalla più semplice, che è l'avvertimento, per arrivare fino alla più grave, che è la radiazione. Ora in questi casi sono i giudici che si regolano.

BERLINGUER. Ma debbono regolarsi considerando le infrazioni che sono previste. Perciò domandavo se nel regolamento di altri albi c'è una graduazione di queste sanzioni, articolata in modo più organico e più chiaro.

PREZIOSI OLINDO. Ritengo che si tratti di un errore di stampa o di un'espressione impropria.

PRESIDENTE. È un'espressione impropria difficilmente sostituibile con un'altra. Qui è un intralcio all'attività professionale della categoria. Non è un'offesa alla dignità. Io sono convinto di questo.

GUERRIERI EMANUELE. Facciamo una esemplificazione.

PRESIDENTE. Peggio di come è detto non potrebbe essere detto.

PREZIOSI OLINDO. Però nel modo come è stato articolato non si può assolutamente staccare dagli altri due articoli che lo prece-

dono e che lo seguono. Nell'articolo 52 si stabilisce la censura, nell'articolo 54 la radiazione.

L'articolo 53 prevede la sospensione quando l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso non l'attività, ma la dignità professionale.

Nell'articolo 54 si ripete la stessa espressione: « La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro ».

Quel che dice il Presidente può essere apprezzato, ma è un altro concetto. Ma nell'interpretazione logica dell'articolo 53 si vuol dire dignità professionale e non attività professionale.

PRESIDENTE. Vogliamo graduarlo con gli altri articoli, ripetendo la stessa espressione dignità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Compromette l'attività di tutta la categoria.

PRESIDENTE. Noi facciamo cosa diversa da quella che si è intesa fare. Non può essere l'attività propria, ma l'attività dell'intera categoria.

SCHIAVETTI. Le ipotesi sono due: o si tratta di un errore di stampa o di copia, ed è naturale che la frase venga modificata; oppure non si tratta di un errore e si è voluto realmente dire: « ...compromesso l'attività professionale », e allora noi che siamo i legislatori, diciamo che la frase non va e la modifichiamo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A questo proposito debbo dichiarare che, a seguito della consultazione degli atti esistenti presso il Ministero, si può ritenere che la parola « attività » contenuta nel testo stampato dell'articolo 53 del disegno di legge, debba essere sostituita con la parola « dignità ». Infatti, risulta che nel testo originale, preparato dal Ministro nel 1956, si parlava di « dignità » e così pure si parlava di *dignità* nel testo della proposta di legge Pintus e in quello dei giornalisti. Solo successivamente ad un certo punto — nel 1957 — in un testo, la parola « dignità » è stata sostituita dalla parola « attività » che è stata mantenuta nei testi successivi, e anche nel testo stampato. Però non ho difficoltà a riconoscere che si volesse effettivamente usare la parola « dignità », anche considerando il fatto che nel successivo articolo 54 si parla chiara-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

mente di una ipotesi di « dignità professionale » più gravemente compromessa.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Relatore e dell'onorevole Sottosegretario, e poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la sostituzione della parola « l'attività » con « la dignità ».

(È approvato).

L'articolo 53 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 53.

Sospensione.

« La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 54. Ne do lettura.

ART. 54.

Radiazione.

« La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 55. Ne do lettura.

ART. 55.

Procedimento.

« Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 56. Ne do lettura.

ART. 56.

Provvedimenti disciplinari: notificazione.

« I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al Pubblico Ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione ».

BREGANZE, *Relatore*. A questo punto dovrei ripetere l'osservazione fatta in sede di esame dell'articolo 47, sulla figura del Pubblico Ministero. Dovremmo soprassedere anche alla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'osservazione è pertinente. Se non vi sono osservazioni l'articolo viene temporaneamente accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 57. Ne do lettura.

ART. 57.

Prescrizione.

« L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento ».

Comunico che il Comitato ristretto ha formulato le seguenti osservazioni:

« Nel 1° comma rivedere la durata del termine di prescrizione. Esaminare se siano da prevedere particolari atti interruttivi della prescrizione ».

BREGANZE, *Relatore*. È sorto in comitato ristretto il timore che 5 anni siano troppi per la prescrizione, ed il Comitato, senza fare una proposta concreta, ha ritenuto sufficiente richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla lunghezza del termine.

Quanto alla seconda osservazione, possono verificarsi atti interruttivi? Io riterrei che valgono anche qui i consueti concetti previsti per il normale istituto, anche se vi è necessità di atti particolari, che probabilmente sarebbero piuttosto difficili.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io sarei del parere che il termine della prescrizione debba essere mantenuto secondo quanto indicato nel disegno di

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

legge, cioè 5 anni; però, per la necessaria garanzia, ed anche accogliendo sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Breganze, proporrei un comma aggiuntivo nel quale si dica: « si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 158, 159, 160 e 161 del Codice penale sulla prescrizione ». Cioè ci si riporta alle norme comuni del Codice penale.

PRESIDENTE. L'articolo 56 è accantonato. Passiamo all'articolo 57:

ART. 57.

Prescrizione.

« L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento ».

C'è un richiamo del Comitato ristretto: « Nel primo comma rivedere la durata del termine di prescrizione. Esaminare se siano da prevedere particolari atti interruttivi della prescrizione ».

BREGANZE, *Relatore*. Dichiaro a nome del Comitato ristretto di non insistere in questa osservazione.

PRESIDENTE. C'è anche un emendamento proposto dal Governo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per armonizzare questa norma sulla prescrizione coi concetti generali che regolano questa materia nel codice penale, propongo il seguente emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma: « Si osservano in quanto applicabili gli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale ».

PREZIOSI OLINDO. A me sembrava opportuno mantenere la proposta del Comitato ristretto a cui l'onorevole Breganze ha rinunciato. Propongo, quindi, che si accetti la proposta del comitato ristretto.

Poi, leggendo questo articolo, non trovo nessuna norma per i casi nei quali vi sia un procedimento penale a carico di un giornalista, una norma, cioè, che disponga la sospensione cautelare.

BREGANZE, *Relatore*. È esatto.

PREZIOSI OLINDO. Potrebbe essere opportuno prevedere nell'articolo 57 anche la sospensione in attesa del procedimento penale, almeno per determinati reati e quando il procedimento penale sia arrivato per lo meno al rinvio a giudizio.

BREGANZE, *Relatore*. Per quanto concerne la proposta del collega Preziosi, che tiene conto più che di un emendamento formale, di un suggerimento del Comitato ristretto, non ho una conoscenza diretta che possa suggerirmi la bontà di un contenimento del termine di prescrizione. Tuttavia penso che, anche riducendo il termine a tre o quattro anni, la sostanza sarebbe salva. Un termine di tre anni potrebbe anche essere sufficiente. Quindi se l'onorevole Preziosi su questo punto presentasse un emendamento formale, non riterrei di dovermi opporre. Però chiedo all'esperienza del collega Schiavetti se ci siano ragioni di esperienza passata.

Quanto alla proposta del collega Preziosi relativa alla sospensione cautelativa in pendenza di un determinato procedimento penale, per certi tipi di reato, non mi sentirei in grado di rispondere e pregherei il collega Preziosi di formulare un emendamento specifico da votarsi oggi o nelle sedute successive, perché allo stato attuale non mi sentirei in grado di valutare la portata di un simile emendamento.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto che si è lungamente occupato della materia non ha creduto di essere in condizioni di formulare alcun emendamento, ma soltanto perché si era aperta sulla materia una certa discussione, per scrupolo il Comitato ristretto ha richiamato l'attenzione della Commissione.

Qui, in sede di Commissione, il relatore Breganze ha ritenuto di dover rinunciare a questo problema prospettato al Comitato ristretto.

Tutto questo non esclude che si possa presentare a questo punto un emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Desidero conoscere l'opinione dell'onorevole collega Schiavetti.

SCHIAVETTI. Sfugge alla mia esperienza una questione di tal genere. Dato l'ambiente dei giornalisti direi che sarebbe meglio tre anni che cinque. Cinque anni è un termine eccessivo.

BERLINGUER. Può sorgere il dubbio che si tenti di trascinare per le lunghe un procedimento disciplinare per determinarne la prescrizione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La prescrizione tende a colpire la inattività.

BERLINGUER. Meglio adottare un termine meno lungo.

KUNTZE. Voglio dire questo. Se la mia memoria non mi tradisce in sede di Comitato ristretto fummo tutti d'accordo — se non ricordo male, potrei anche sbagliare — sul

fatto che il termine di cinque anni fosse eccessivamente lungo. Non si volle, in effetti — e in questo, signor Presidente, ella ha perfettamente ragione — non si volle proporre un emendamento formale, perché non si era da un lato d'accordo sul termine da sostituire a quello di cinque anni e anche perché non si volle vincolare la Commissione a un determinato termine. Però, sul fatto che il termine di cinque anni fosse eccessivamente lungo, mi pare che il Comitato ristretto fosse unanime. E, infatti, noi arriviamo a questo assurdo: di fissare per un'azione disciplinare un termine più lungo di quello che la prescrizione determina per alcuni reati. C'è un termine di prescrizione penale di tre anni, di diciotto mesi addirittura per talune contravvenzioni.

Io comprendo l'osservazione dell'onorevole Berlinguer, però, questa osservazione potrebbe essere di carattere generale. Noi dovremmo fissare per tutte dei termini. Le prescrizioni troppo lunghe favoriscono l'inerzia dell'organo, perché si può dire: tanto c'è tanto tempo per iniziare l'azione disciplinare. E sono d'accordo sul fatto che occorrerebbe una precisazione per quanto riguarda gli atti interruttivi. Ed anche per questo il Comitato ristretto mentre suggeriva l'opportunità di introdurre in questa norma o eventualmente in altra ad essa collegata, la possibilità di prevedere quali fossero gli atti che interrompono ...la prescrizione; il Comitato ristretto non volle, però, addivenire a una proposizione di emendamento formale per sottoporlo alla Commissione. Però io credo che noi non possiamo completamente ignorare questo problema e riportarci al testo legislativo, anche in relazione a quella che è la prescrizione prevista per altri provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Kuntze che vi è anche un emendamento del Governo il quale propone di osservare, in quanto applicabili, gli articoli 158, 159, 160 e 161 del Codice Penale.

KUNTZE. Signor Presidente. A questo proposito io rimango alquanto perplesso perché alcune delle interruzioni che sono previste (e scusatemi se la memoria mi tradisce,

ma non ho sott'occhio il Codice) non possono essere ravvisate in un procedimento disciplinare quale quello di cui stiamo discutendo.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Faccio rilevare all'onorevole Kuntze che, se non ci riportiamo alle norme di carattere generale, dovremmo prevederle noi, e formulare un articolo molto più complesso.

KUNTZE. Rilevo ancora che mi sembra, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, un'improprietà riportare nel campo disciplinare delle norme che riflettono l'azione penale perché qui si parla di sentenze di condanna. È vero che nella proposta governativa c'è un inciso «...in quanto applicabili...», ma questo inciso finisce per cancellare tutto. Quando leggo che la prescrizione ricorre, per reati commessi, dal giorno della consumazione, rimango molto perplesso. Mi pare difficile l'applicazione ad una legge disciplinare di norme che riguardano reati. Questo importerebbe la necessità di trasferire in questa sede delle disposizioni di carattere particolare che fanno riferimento alle cause d'interruzione e così via. Non mi pare opportuno fare un richiamo a norme le quali potrebbero prestarsi ad interpretazioni equivocate.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Kuntze, una volta stabilita questa sua osservazione riflettente l'inopportunità di richiamo a norme del Codice penale quando si tratta di materia disciplinare, di dirci qual'è la sua proposta sostitutiva.

KUNTZE. Formulerei una proposta di emendamento sostitutivo, ma, per il momento vorrei pregare l'onorevole Presidente di accantonare anche questo articolo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, sospendiamo la seduta; la discussione verrà ripresa nella prossima riunione.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI